



Direttore responsabile Giovanni Bort

### INFORMATIVA N. 324 - 25 OTTOBRE 2021

# ORMATIVA FISCALE

**SETTORE** 

**MANOVRE** 

# LE NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEL C.D. "DECRETO FISCALE"

### **RIFERIMENTI**

- Artt. 1, 2 e 3, DL n. 146/2021
- FAQ Agenzia Entrate Riscossione

### **IN SINTESI**

Nell'ambito del recente c.d. "Decreto Fiscale" sono contenute le seguenti disposizioni in materia di riscossione:

- riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla "rottamazione-ter" e "saldo / stralcio";
- estensione del termine di pagamento delle cartelle;
- estensione da 10 a 18 del numero di rate relative a piani di dilazione in essere all'8.3.2020 il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

SERVIZI COLLEGATI

settimana professionale











Con la pubblicazione sulla G.U. 21.10.2021, n. 252 del DL n. 146/2021 sono entrate in vigore a decorrere dal 22.10.2021 le novità contenute nel c.d. "Decreto Fiscale".

In particolare gli artt. 1, 2 e 3 del Decreto in esame prevedono le seguenti specifiche disposizioni in materia di riscossione:

- riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla "rottamazione-ter" e "saldo / stralcio";
- estensione del termine di pagamento delle cartelle;
- estensione del numero di rate riferite a piani di dilazione in essere all'8.3.2020 il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

### RIAMMISSIONE NEI TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO - Art. 1

La scadenza di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione dei ruoli" (anche per risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione) e del c.d. "saldo e stralcio" è stata più volte oggetto di differimenti, originariamente ad opera del comma 3 dell'art. 68, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" da ultimo modificato dall'art. 1-sexies, DL n. 73/2020, c.d. "Decreto Sostegni-bis", che ha previsto una "scalettatura" dei termini a seconda della rata di riferimento (Informativa SEAC 28.5.2021, n. 164).

Ora, con la riscrittura del citato comma 3 ad opera del recente DL n. 146/2021 è disposta la **riammissione nei termini** dei versamenti scaduti. In particolare, ai sensi dell'art. 1 il versamento delle rate da corrispondere:

- nel 2020:
- il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7.2021;

è considerato **tempestivo** e non determina l'inefficacia delle citate definizioni se **effettuato integralmente entro il 30.11.2021**.



Il pagamento entro il nuovo termine non comporta la corresponsione di interessi.

Saldo e stralcio	N° ı	rata e scadenza originaria	Scadenza DL 73/2021	Scadenza DL 146/2021
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che:  • hanno presentato il mod. SA-ST entro il	2°	31.03.2020 (*)	31.07.2021	- 30.11.2021
	3°	31.07.2020	30.09.2021	
30.4.2019;  • hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il	4°	31.03.2021	30.11.2021	
31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.	5°	31.07.2021	00.11.2021	

(\*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

	Rottamazione		ata e scadenza originaria	Scadenza DL 73/2021	Scadenza DL 146/2021
•	somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter".	3°	31.07.2020	30.09.2021	
		4°	30.11.2020	31.10.2021	30.11.2021
		5°	31.07.2021	30.11.2021	
		6°	30.11.2021		

### RIPRODUZIONE VIETATA



somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.	3°	28.02.2020 (*)	31.07.2021	30.11.2021
	4°	1.06.2020	31.08.2021	
	5°	31.07.2020	30.09.2021	
	6°	30.11.2020	31.10.2021	
	7°	1.03.2021	30.11.2021	
	8°	31.05.2021		
	9°	31.07.2021		
	10°	30.11.2021		
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla	2°	28.02.2020 (*)	31.07.2021	
definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d.	3°	1.06.2020	31.08.2021	
"rottamazione-ter", presentando l'istanza di	4°	31.07.2020	30.09.2021	
adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.	5°	30.11.2020	31.10.2021	
	6°	1.03.2021		30.11.2021
	7°	31.05.2021	30.11.2021	
	8°	31.07.2021		
	9°	30.11.2021		

(\*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate - riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).



I soggetti **decaduti** dalla "rottamazione" / "saldo e stralcio" a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle **somme scadute nel 2019 non possono beneficiare** dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

### **ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE - Art. 2**

L'art. 25, comma 2, DPR n. 602/73, **concede 60 giorni** di tempo, da calcolare a partire dalla data di notifica del ruolo, per adempiere al pagamento delle somme risultanti dallo stesso.

Ora, l'art. 2 del Decreto in esame dispone, per le cartelle di pagamento **notificate** dall'Agente della riscossione **nel periodo 1.9 - 31.12.2021**, **l'estensione a 150 giorni** del termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

Tale maggior termine rileva inoltre, come stabilito dall'art. 30, DPR n. 602/73 ai fini della decorrenza degli interessi di mora e per l'inizio della procedura di espropriazione forzata ex art. 50, DPR n. 602/73.

### RIPRODUZIONE VIETATA





L'estensione da 60 a 150 giorni:

- non riguarda il termine per la proposizione del ricorso, che rimane pertanto fissato a 60 giorni dalla notifica;
- stante il riferimento dell'art. 2 in esame alle cartelle notificate dall'Agente della riscossione, non interessa le ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali (Comuni / Regioni).

### **ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DILAZIONE - Art. 3**

Con riferimento ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020**, il Decreto in esame modifica innanzitutto il comma 2-ter dell'art. 68, DL n. 18/2020, **estendendo da 10 a 18 il numero di rate**, anche non consecutive, il cui **mancato pagamento** determina la decadenza dalla rateazione (si rammenta che, in generale, ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73 la decadenza è collegata al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive).



Per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di dilazione presentate fino al 31.12.2021, come disposto dal DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", le rate restano confermate in un numero pari a 10.

Inoltre è ora disposto che i debitori **decaduti al 22.10.2021** da un piano di rateazione ai sensi del citato art. 19 sono **automaticamente riammessi** allo stesso, relativamente al quale il **termine di pagamento delle rate sospese** ai sensi dell'art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, DL n. 18/2021 è **fissato al 31.10.2021**. Trattasi dei termini di versamento, sospesi per il periodo 8.3.2020 - 31.8.2021, delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Il versamento delle rate sospese, che avrebbe dovuto essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2021, è ora ammesso entro il 31.10.2021.

Resta ferma la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.



È possibile sostenere che per poter "tornare in pista" il contribuente potrebbe pagare entro il 31.10.2021 una delle rate sospese fino al 31.8, quella scaduta il 30.9 nonché quella in scadenza il 31.10.2021 (in tal modo è rispettato il limite di rate che non comporta la decadenza dalla rateazione)

Inoltre, con riferimento ai carichi ricompresi nei predetti piani di dilazione è previsto che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo 1.10 - 22.10.2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, con riguardo ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente effettuati nello stesso periodo, gli interessi di mora ex art. 30, comma 1, DPR n. 602/73 nonché le sanzioni e le somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99.

Merita evidenziare infine che relativamente ai piani di dilazione presentati:

- dal 9.3.2020 al 31.12.2021 la decadenza si determina per effetto del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- **dall'1.1.2022** torna applicabile la regola generale di cui al citato art. 19 con conseguente decadenza in caso di mancato pagamento di **5 rate**.



### FAQ AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

## 1. Quali sono i termini previsti per il pagamento delle cartelle notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021?

Il DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale" ha stabilito che, per le cartelle notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dall'1.1.2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

# 2. Quali sono i nuovi termini previsti per il pagamento delle rate in scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"?

II DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale" ha previsto la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30.11.2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all'art. 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018, c.d. "Pace Fiscale".

Entro il 30.11.2021 dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE" scadute il 28.2, 31.5, 31.7, 30.11 del 2020 e 28.2, 31.5, 31.7, 30.11 del 2021;
- le rate del "Saldo e stralcio" scadute il 31.3, 31.7 del 2020 e 31.3, 31.7 del 2021.

# 3. Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro i nuovi termini introdotti dal DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie.

Se hai smarrito la "Comunicazione" puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online. Inoltre, se vuoi verificare la presenza, nel tuo piano di pagamento della "Rottamazione-ter" / del "Saldo e stralcio", di carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a € 5.000 per i quali la legge ha previsto l'annullamento (art. 4, commi da 4 a 9, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni"), puoi utilizzare lo specifico servizio "Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata".

# 4. Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell'8.3.2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8.3.2020 - 31.8.2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?

Sì. Il "Decreto Fiscale" (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all'8.3.2020 (\*), quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30.9 al 31.10.2021.

(\*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.

### RIPRODUZIONE VIETATA



- 5. Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell'8.3.2020, prima del periodo emergenziale, ma potrei avere difficoltà a corrispondere tutte le rate scadute entro il 31.10.2021. È prevista qualche agevolazione?
- Sì. Il "Decreto Fiscale" (DL n. 146/2021) ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all'8.3.2020 (\*), in caso di mancato pagamento.

Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l'intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

- (\*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.
- 6. Ho un piano di rateizzazione concesso dopo l'8.3.2020, con quante rate non pagate si determina la decadenza?

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8.3.2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31.12.2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.

7. Ho una rateizzazione concessa dopo l'8.3.2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8.3.2020 - 31.8.2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?

No. Per queste rateizzazioni il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30.9.2021.